

P.U. 60-1/ RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE



TRIBUNALE DI ROVIGO

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Benedetta Barbera,

rilevato che **ACHILLE MILANI**, nato a Lendinara (c.f. MLNCLL69S23E522F), e residente a Giacciano con Baruchella (RO), Via F.lli Cervi, 99 ha depositato in data 17.08.2023, difeso e rappresentato dall'Avv. Scarazzati, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;



rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che il ricorrente è proprietario di unità immobiliari site nel Comune di Giacciano con Baruchella (RO) al foglio 3 mapp 108 sub 2 e 3 e catasto terreni foglio 2 mapp. 73 come meglio descritta in perizia eseguita da Ing. Enrico Zambon su ordine e conto del Tribunale di Rovigo in data 08.04.2022 e relativa all'E.I. numero 6/2022, Giudice dott. Marco Pesoli, che ha valutato i beni per € 51.408,00 e al netto degli abbattimenti è andato in asta a marzo del 2022 per € 37.000,00. La prossima asta è fissata per il 06.10.2023 con base d'asta € 29.6000,00 con offerta minima di € 22.000,00;

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili: OCC per il credito di € 5.366,00;



- il soddisfacimento parziale pari al 30,60% per i creditori ipotecari: Italian Credit Recycle avente un credito di € 49.020,55 ;
- il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati:
 - Avv.to Enrico Scarazzati per il credito di € 3.043,24;
 - Agenzia Entrate Riscossione per il credito di € 5.320,79;
 - Agenzia Entrate Rovigo per il credito di € 99,69;
- il soddisfacimento nella misura del 3,24% dei creditori chirografari, segnatamente: Agenzia Entrate Riscossione per il credito di € 2.039,47 e Italian Credit Recycle srl per il credito residuo di € 34.020,55;

rilevato che l'art. 67, co. 4 CCII recita che *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*;

rilevato che sul punto l'OCC ha osservato che *" per avere il netto ricavo a favore dei creditori è necessario considerare che gli immobili siti nel comune di Giacciano con Baruchella sono di difficile collocazione sul mercato che la base d'asta è quasi prossima alla soglia di antieconomicità con conseguente estinzione della procedura ed inoltre le probabili spese della procedura a carico dei creditori sono stimabili prudenzialmente in € 7.000,00 giungendo quindi ad un valore di liquidazione stimabile in € 15.000,00; il signor Milani è proprietario di una autovettura la cui valutazione non è più disponibile trattandosi di auto molto vecchia e, pertanto, non sono presenti ulteriori beni utilmente liquidabili in sede di liquidazione ovvero di esecuzione coattiva del credito. Infatti, un'eventuale liquidazione di tale bene arrecherebbe solo costi senza alcuna utilità per i creditori. Viene prevista la disponibilità di un importo mensile sostenibile in relazione al reddito, importo che non sarebbe ottenibile in sede di liquidazione in considerazione sia della durata della stessa che delle ulteriori spese prededucibili quali il compenso del liquidatore. In sede di liquidazione controllata, in considerazione della durata della stessa (3 anni) il ricavato sarebbe di complessivi € 3.600,00 per versamento mensili di € 100,00 (stante la durata della liquidazione del patrimonio e soprattutto per*



il fatto che i ricorrenti dovrebbero liberare immediatamente l'immobile e sostenere un costo del canone di locazione di un immobile pari ad almeno € 500,00 mensili) oltre ad € 15.000,00 quale risultato della vendita degli immobili di proprietà, con un complessivo ricavato di € 18.600,00"

rilevato che l'attivo messo a disposizione dei creditori in forza del piano proposto consiste, di fatto, negli accantonamenti mensili di € 500,00 per la durata di cinque anni e, quindi, complessivamente di € 30.000,00;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultrasensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.);

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;



- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (ivi compresa la procedura esecutiva immobiliare n. 06/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Rovigo);
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

- il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Rovigo, 22.09.2023

Il Giudice
Benedetta Barbera



P.U. 60-1/ RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE



TRIBUNALE DI ROVIGO

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Benedetta Barbera,

rilevato che **ACHILLE MILANI**, nato a Lendinara (c.f. MLNCLL69S23E522F), e residente a Giacciano con Baruchella (RO), Via F.lli Cervi, 99 ha depositato in data 17.08.2023, difeso e rappresentato dall'Avv. Scarazzati, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;



rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che il ricorrente è proprietario di unità immobiliari site nel Comune di Giacciano con Baruchella (RO) al foglio 3 mapp 108 sub 2 e 3 e catasto terreni foglio 2 mapp. 73 come meglio descritta in perizia eseguita da Ing. Enrico Zambon su ordine e conto del Tribunale di Rovigo in data 08.04.2022 e relativa all'E.I. numero 6/2022, Giudice dott. Marco Pesoli, che ha valutato i beni per € 51.408,00 e al netto degli abbattimenti è andato in asta a marzo del 2022 per € 37.000,00. La prossima asta è fissata per il 06.10.2023 con base d'asta € 29.6000,00 con offerta minima di € 22.000,00;

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili: OCC per il credito di € 5.366,00;



- il soddisfacimento parziale pari al 30,60% per i creditori ipotecari: Italian Credit Recycle avente un credito di € 49.020,55 ;
- il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati:
 - Avv.to Enrico Scarazzati per il credito di € 3.043,24;
 - Agenzia Entrate Riscossione per il credito di € 5.320,79;
 - Agenzia Entrate Rovigo per il credito di € 99,69;
- il soddisfacimento nella misura del 3,24% dei creditori chirografari, segnatamente: Agenzia Entrate Riscossione per il credito di € 2.039,47 e Italian Credit Recycle srl per il credito residuo di € 34.020,55;

rilevato che l'art. 67, co. 4 CCII recita che *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*;

rilevato che sul punto l'OCC ha osservato che *" per avere il netto ricavo a favore dei creditori è necessario considerare che gli immobili siti nel comune di Giacciano con Baruchella sono di difficile collocazione sul mercato che la base d'asta è quasi prossima alla soglia di antieconomicità con conseguente estinzione della procedura ed inoltre le probabili spese della procedura a carico dei creditori sono stimabili prudenzialmente in € 7.000,00 giungendo quindi ad un valore di liquidazione stimabile in € 15.000,00; il signor Milani è proprietario di una autovettura la cui valutazione non è più disponibile trattandosi di auto molto vecchia e, pertanto, non sono presenti ulteriori beni utilmente liquidabili in sede di liquidazione ovvero di esecuzione coattiva del credito. Infatti, un'eventuale liquidazione di tale bene arrecherebbe solo costi senza alcuna utilità per i creditori. Viene prevista la disponibilità di un importo mensile sostenibile in relazione al reddito, importo che non sarebbe ottenibile in sede di liquidazione in considerazione sia della durata della stessa che delle ulteriori spese prededucibili quali il compenso del liquidatore. In sede di liquidazione controllata, in considerazione della durata della stessa (3 anni) il ricavato sarebbe di complessivi € 3.600,00 per versamento mensili di € 100,00 (stante la durata della liquidazione del patrimonio e soprattutto per*



il fatto che i ricorrenti dovrebbero liberare immediatamente l'immobile e sostenere un costo del canone di locazione di un immobile pari ad almeno € 500,00 mensili) oltre ad € 15.000,00 quale risultato della vendita degli immobili di proprietà, con un complessivo ricavato di € 18.600,00"

rilevato che l'attivo messo a disposizione dei creditori in forza del piano proposto consiste, di fatto, negli accantonamenti mensili di € 500,00 per la durata di cinque anni e, quindi, complessivamente di € 30.000,00;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultrasensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.);

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;



- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (ivi compresa la procedura esecutiva immobiliare n. 06/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Rovigo);

- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

- il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Rovigo, 22.09.2023

Il Giudice
Benedetta Barbera



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

Sezione Fallimentare

RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 67 E SEGUENTI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il sottoscritto Avv. Enrico Scarazzati, del Foro di Rovigo, codice fiscale: SCRNRC68S12L359A, con studio in Ficarolo (RO), Piazza G. Marconi n.61/2, Tel. 0425/708160, FAX 0425/727691, P.E.C. studioscarazzati@pec.giuffre.it, difensore e domiciliatario del Sig. **Milani Achille**, nato a Lendinara (RO), il 23/11/1969, codice fiscale MLNCLL69S23E522F, e residente a Giacciano con Baruchella (RO), Via F.lli Cervi, 99, per procura alle liti allegata agli atti del fascicolo telematico,

PREMESSO CHE

- 1) il Sig. Milani Achille non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in quanto persona fisica consumatore a norma dell'art. 2 lett. E) del CCII;
- 2) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente normativa della L. 3/2012 e non ha ottenuto l'esdebitazione nel medesimo termine dei precedenti cinque anni;
- 3) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;



4) si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte: circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite, come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII (c.d. sovraindebitamento);

5) alla luce di quanto sopra e ai sensi degli artt. 67 e seguenti del CCII, ricoprendo la qualifica di "consumatore", ha presentato, con l'assistenza dello scrivente difensore, ha presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti, che è stata oggetto di verifica ed opportuna relazione da parte del nominato OCC;

7) la composizione della massa debitoria, alla data odierna, è indicata nel presente ricorso, oltre che nella relazione dell'OCC, dando evidenza e rilevanza a ciascun creditore, dei relativi importi e causa di prelazione;

8) il presente ricorso prevede il versamento di un importo mensile sostenibile sulla base del reddito in favore dei creditori, importo che comporta un soddisfacimento dei creditori maggiormente vantaggioso rispetto a quello preventivabile con la c.d. alternativa liquidatoria;

9) ha depositato, presso l'O.C.C. Rodigino "I Diritti del Debitore" Segretariato Sociale, Comune Arquà Polesine (RO), istanza al fine di ottenere la nomina di un gestore, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa: procedura n°79/2022;



10) all'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della Crisi costituito, ha nominato quale gestore il dott. Michele Mazzolaio, che ha accettato l'incarico;

11) la scrivente difesa ha, quindi, chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione ai sensi dell'art 68 comma 2 CCII contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile;

12) il Gestore, dopo incontri e richieste ha, pertanto, provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore nell'interesse del ricorrente,

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a norma degli articoli 67 e s.s. del CCII, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione del dott. Michele Mazzolaio.



In particolare, al fine di offrire al Giudicante una visione chiara e completa delle vicende che hanno portato gli istanti all'attuale situazione di sovraindebitamento, si espone quanto segue:

SITUAZIONE REDDITUALE, STORIA DEL RICORRENTE E CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Situazione reddituale soggettiva del Nucleo Familiare:

Totale reddito mensile dedotto fabbisogno mensile (art.68 co.3)	€ 600,00
--	----------

Il reddito medio mensile **percepito nell'anno in corso** è pari a € 1.600,00 con un residuo reddito disponibile ai bisogni familiari pari ad € 600,00. Il fabbisogno familiare autocertificato è invece pari ad Euro 1.000,00.

Fonti di reddito del Sovra indebitato

Anno	CUD/740: Reddito netto	Reddito mensile	Altri redditi aggiuntivi	Totale mensile
2023	15.056,00	1.158,00	0,00	1.158,00
2022	16.138,00	1.241,00	0,00	1.241,00
2021	16.963,00	1.305,00	0,00	1.305,00

Si fa presente che dall'ultima busta paga disponibile (giugno 2023) il reddito mensile è pari a circa € 1.600,00.



Composizione nucleo familiare

Milani Achille	Lendinara	23/11/1969	Capo Famiglia
Spazian Monia	Badia Polesine	24/01/1970	Moglie

Spese occorrenti al nucleo familiare**"Fabbisogno Familiare Autocertificato"**

Tipo spesa	Importo
prodotti alimentari	200,00
abbigliamento e calzature	30,00
spese per abitazione ed utenze	480,00
telefonia	50,00
servizi sanitari e spese per la salute	65,00
trasporti	175,00
Totale:	1.000,00

"Fabbisogno familiare calcolato secondo l'art. 68 co. 3 e s.m.i."

Art. 68 co 3 secondo periodo recita: "A tal fine si ritiene idonea una



quantificazione **non inferiore** all'ammontare dell'assegno sociale (AL 4/2019 euro 458) moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159."

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia determinato secondo i parametri previsti dall'Art. 68 comma 3 CCI	
Assegno Sociale	Euro 503,27
Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	N. 1,57
Fabbisogno familiare su base mensile	Euro 790,14

Il fabbisogno familiare, calcolato secondo le previsioni del su citato art. 68 co 3, risulta **inferiore** al **fabbisogno autocertificato** dal consumatore che **appare** invece coerente con i consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento; in effetti come attestato tabelle ISTAT relative alla spesa mediana mensile e spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica il totale delle spese per l'anno 2021 è pari ad € 2.588,29 tenendo conto che dal 2021 ad oggi c'è stato un forte incremento del tasso di inflazione annuale pari a circa il 10% e che c'è stato un forte incremento dei prezzi (alimentari, utenze, carburanti ecc..) il totale autocertificato dai ricorrenti pare congruo, anzi, forse, inferiore al bisogno.

Per tale motivo la tabella di seguito descritta, ed adottata, fa riferimento



al bisogno autocertificato.

Determinazione Reddito disponibile al pagamento del debito	
Reddito medio mensile dell'anno in corso	1.600,00
Altri redditi aggiuntivi	0,00
Elenco spese mensili autocertificate dai ricorrenti	1.000,00
Reddito Disponibile	600,00

Patrimonio mobiliare e immobiliare**Beni mobili registrati**

Intestatario	Tipo di bene	Percentuale di proprietà	Descrizione sommaria	Targa	Anno di immatricolazione	Valore di stima o liquidità personale
Milani Achille	Automobile	100	fiat punto benzina	BG9 18Y D	2000	0,00

Valore beni mobili € 0,00

Per eseguire una sommaria valutazione di mercato del sovra descritto veicolo sono state considerate le quotazioni fruibili gratuitamente on-line su siti di settore (Quattroruote, Motorionline, Price Guru web);



Si precisa, tuttavia, che si tratta dell'unica autovettura a disposizione dei ricorrenti, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e svolgere le conseguenti attività di gestione quotidiana. Inoltre, considerata la data di immatricolazione, si ritiene che nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il ricavato della eventuale vendita sarebbe di scarso valore ed ininfluenza ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria.

- Beni Immobili:

Intestatari o	Quota di proprietà	Provincia	Via	Foglio catastale	Valore Perizia
Milani Achille	1/1	Giacciano con Baruchell a (RO)	via F.lli Cervi n. 99	Fg. 2, mapp. 108, sub 2/3, cat. A/4 – C/6	37.000,00

Detti beni sono oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 6/2022 presso il Tribunale di Rovigo con prossima asta prevista per il 06.10.2023 con base d'asta € 29.600,00 e offerta minima € 22.200,00.

Valore beni immobili € 22.200,00

Valutazione del Patrimonio ai fini della comparazione



dell'alternativa liquidatoria in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione:

(Art. 67 co 4)

Valore beni mobili	€ 0,00
Valore beni immobili	€ 22.200,00
Totale	€ 22.200,00

Elenco Creditori dei ricorrente:

Denominazione	Pec	Indirizzo
Ag.Riscossione prov.le di Rovigo	VEN.procedura.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	
Avv. Donato Silvestre- Italian Credit Recycle srl	donato.silvestre@pec.studiosilvestre.it	Avv. Donato Silvestre Italian Credit Recycle srl
Avv. Enrico Scarazzati	studioscarazzati@pec.giuffre.it	
occ rodigino i diritti del debitore	occ.rodigino.idirittideldebitore@pec.it	occ rodigino i diritti del debitore



Elenco Debiti

L'Organismo ha richiesto la documentazione a: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Ufficio Tributi del comune di ultima residenza dell'istante, Archivio centrale informatizzato, Centrale di allarme interbancaria, INPS, e tutti gli istituti di credito (banche e finanziarie) coinvolti nella procedura.

Ha quindi richiesto, a tutti i creditori, l'invio della documentazione relativa al credito, di cui si riepilogano le risultanze ottenute:

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Debito
Milani Achille	Personale	occ rodigino i diritti del debitore Debito personale	O.C.C. competenze organismo	Prededucibili 100% Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	5.366,00
Milani Achille	Personale	Avv. Enrico Scarazzati Debito personale	Prestazioni professionali	Crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. c.c. (prestatori di lavoro subordinato, cooperative di lavoro, crediti professionisti, patto di riservato dominio....)	3.043,24



Milani Achille	Personale	Ag.Riscossione prov.le di Rovigo Debito personale	Tributi	Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	5.320,79
Milani Achille	Personale	Ag.Riscossione prov.le di Rovigo Debito personale	Tributi	Chirografi	2.039,47
Milani Achille	Personale	Avv. Donato Silvestre- Italian Credit Recycle srl Debito personale	Mutuo	Privilegio ipotecario	49.020,55
Milani Achille	Personale	Ag. Entrate Rovigo	Tributi	Privilegiati su beni mobili	99,69
				Totale	64.889,74

Merito Creditizio

Per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori si fa presente che il mutuo per l'acquisto dell'abitazione è stato erogato quando il ricorrente era in grado di far fronte, grazie al suo stipendio, al regolare pagamento delle rate del mutuo, pertanto il soggetto erogatore



aveva valutato correttamente il merito creditizio del ricorrente.

Quello del signor Milani è evidentemente un caso di sovraindebitamento legato alle vicende che ne hanno caratterizzato la vita. Nonostante le difficoltà economiche, l'istante ha sempre provveduto al versamento delle rate dei finanziamenti fino a quando è riuscito mentre era lavoratore dipendente e fino al licenziamento, ed anche successivamente ha sempre cercato di raggiungere accordi per dilazionare i pagamenti.

**Indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza
impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le
obbligazioni (Art. 68 co 2 lett. a)**

Il sovraindebitamento del signor Milani è derivato da cause "esclusivamente dovute a fattori esterni, imprevedibili e non ascrivibili allo stesso". Ha sempre lavorato come dipendente contraendo un mutuo di € 37.000,00 per l'acquisto dell'abitazione adibita a prima casa nel 2009 per una rata mensile pari ad € 265,00; le rate sono sempre state pagate regolarmente poi nell'anno 2016 l'azienda per la quale lavorava da anni ha iniziato a non pagare più lo stipendio tanto che ha dovuto dare le dimissioni per giusta causa rimanendo purtroppo senza lavoro e senza stipendio. A causa di queste problematiche non è più stato in grado di pagare le rate del mutuo e ha contratto anche debiti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione per bolli non pagati; la banca con la quale aveva contratto il mutuo ha messo l'importo a sofferenza e anche se nel corso del 2019 ha trovato un nuovo posto di lavoro la banca non ha voluto accettare nessuna trattativa per rinegoziare il mutuo ed è iniziata la procedura esecutiva tanto che l'immobile attualmente è all'asta. Oltre alla situazione esposta è da considerare anche il fatto che la moglie con la quale convive oltre a non lavorare ha grossi problemi di salute con elevate spese mediche continue da sostenere. La prospettiva futura rispetto all'indebitamento



attuale appare definitivamente non sostenibile e per i motivi sopra esposti e per il suo senso di responsabilità ha deciso di affrontare la situazione per la definizione della sua posizione debitoria e per ristabilire il proprio equilibrio economico - finanziario.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (Art. 68 co 2 lett. b)

Le vicissitudini professionali e lavorative che hanno colpito il signor Milani hanno causato difficoltà economiche che lo hanno portato a chiedere l'apertura della presente procedura. All'inizio della contrazione del debito per il mutuo destinato all'acquisto della propria abitazione principale le entrate riuscivano ad essere sufficienti per i vari pagamenti che doveva effettuare il nucleo familiare compreso il regolare ammortamento del mutuo ipotecario. Successivamente, a causa delle dimissioni volontarie per mancato pagamento dello stipendio, è venuto a mancare il regolare sostentamento economico mensile che permetteva di far fronte a tutti gli adempimenti familiari. Il ricorrente si è messo da subito alla ricerca di una nuova occupazione, riuscendo a ricollocarsi sul mercato del lavoro con una nuova occupazione, ma purtroppo il mutuo era diventato insostenibile per rate arretrate e la banca erogatrice ha deciso di mettere a sofferenza la posizione partendo con la procedura esecutiva.

Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore (Art. 68 co 2 lett. c)

L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma e la stessa può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.



Indicazione presunta dei costi della procedura (Art. 68 co 2**lett. d)**

I costi presunti della procedura:

- compenso OCC Rodigino € 5.366,00
- Spese della procedura previsti (pubblicazione sito web Tribunale, ecc) € 100,00;

Atti di straordinaria amministrazione compiuti**negli ultimi cinque anni****(Art. 67 co 2 lett. c)**

Dalla documentazione fornita la situazione di sovra indebitamento non risulta determinata da atti compiuti dal debitore con colpa grave, malafede o frode.

Tabella classe di credito

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfo dei crediti, i crediti sono stati classati secondo la seguente tabella:

Categoria privilegio debito	Debito
Prededucibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	5.366,00
Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno) Agenzia Entrate Riscossione – Agenzia Entrate	5.420,48



Ipotecario Italian Credit Recyle		49.020,55
Privilegiati prestazioni professionali Avv.to E. Scarazzati		3.043,24
Chirografari Agenzia Entrate Riscossione		2.039,47
	Totale:	64.889,74

Durata del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

Al riguardo, il nuovo codice della Crisi nulla dice sulla durata del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore; non si rinviene infatti limiti temporali, e si propone per i prossimi 5 (cinque) anni a decorrere dall'omologa del presente Piano

Sul punto, abbiamo innanzitutto escluso l'applicabilità della cosiddetta legge Pinto in quanto la ragionevole durata, da quest'ultima prevista, si riferisce al periodo che va dall'avvio della procedura sino al momento dell'omologa. Detta legge non riguarda quindi la durata del Piano che comprende anche la fase dell'esecuzione del Piano e quindi la sua durata, il cui controllo è affidato al Gestore della Crisi e non al Tribunale.(cit.)

Parimenti, abbiamo escluso l'applicabilità della giurisprudenza formatasi in materia di concordato preventivo. Infatti la procedura concorsuale è diversa nei presupposti, in quanto "*applicata alle Imprese*", e nelle finalità perché salvaguarda il *diritto del creditore*. Il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore si applica invece ad un *soggetto privato*, ed ha come finalità il diritto al *dignitoso tenore di vita delle persone* "*spese correnti necessarie al*



sostentamento suo e della sua famiglia").

Altra differenza sostanziale è la natura del reddito, che sostiene nel tempo la durata del piano o del concordato; nelle Imprese il reddito è **prodotto**, e quindi dipende dalle oscillazioni del fatturato; nel Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, il reddito è **percepito** e la sua sostenibilità - nel tempo - dipende **esclusivamente** dalla solidità del datore di lavoro.

Per tali presupposti abbiamo ritenuto che *“non vi sono ragioni che possano giustificare l'applicazione di termini predeterminati”*. (cit.)

Ciò premesso, riteniamo, invece, che gli unici vincoli a cui fare riferimento per determinare la durata di un Piano del Consumatore, sia esclusivamente il **"Reddito percepito"** dai debitori e per essi, detratte le *"spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia"*, il **"reddito disponibile al ripagamento delle rate di debito"**.

In sintesi ed a nostro avviso, la durata di un Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore in questo caso è essenzialmente funzione dei seguenti fattori:

- 1) Il Reddito, valutato nella quantità e nella qualità (intesa come affidabilità del datore di lavoro);
- 2) Il rapporto "rate di debito/reddito percepito" e la previsione di variazione dei due fattori nel tempo;
- 3) Le aspettative di vita dell'indebitato.

In relazione quindi al Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore che ci occupa abbiamo valutato che:



a) Il Reddito percepito non dovrebbe subire contrazioni quantitative, in quanto trattasi di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

E' stato mantenuto il reddito disponibile al "dignitoso tenore di vita" previsto dall'art. 9 co. 2. ex Legge 3 come recepita dall'art. 68 comma 3 del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza).

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

CLASSI DEL CREDITO	CREDITO ORIGINARIO	CREDITO ASSEGNATO	PERCENTUALE ASSEGNATA
Classe Prededuzione	5.366,00	5.366,00	100%
<i>OCC</i>	5.366,00	5.366,00	100%
Classe Ipotecario	49.020,55	15.000,00	30,60%
<i>Italian Credit Recycle srl</i>	49.020,55	15.000,00	30,60%
Classe privilegiati	8.466,72	8.466,72	100%
<i>Avv.to Enrico Scarazzati</i>	3.043,24	3.043,24	100%
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	5.320,79	5.320,79	100%
<i>Agenzia Entrate Rovigo</i>	99,69	99,69	100%
Classe Chirografari	36.060,02	1.166,28	3,24%
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	2.039,47	65,95	3,24%
<i>Italian Credit Recycle srl</i>	34.020,55	1.101,33	3,24%



Il residuo da dividere fra i creditori chirografari è pari ad € 1.167,28 il credito chirografario di Italian Credit Recycle srl incide per una percentuale del 94,35% mentre Agenzia Entrate-Riscossione per una percentuale del 5,65%

Verifica "Alternativa liquidatoria"

(Ai fini delle previsioni dell'Art. 67 co 4)

Art. 67, comma 4 recita: *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione"*

Mediante il sopra descritto piano è previsto il pagamento integrale delle prededuzioni, il pagamento del 100% dei creditori privilegiati, il pagamento del 30,60% del creditore ipotecario e il pagamento del 3,24% dei creditori chirografari, il tutto mediante la destinazione dell'importo complessivo di € 30.000,00 nel termine di 5 anni e ciò sulla scorta del reddito effettivamente disponibile.

Come sopra riferito, il signor Milani è proprietario di unità immobiliari site nel Comune di Giacciano con Baruchella (RO) al Foglio 2 mapp. 108 sub 2 e 3 e catasto terreni foglio 2 mapp. 73 come meglio descritta in perizia eseguita da Ing. Enrico Zambon su ordine e conto del Tribunale di Rovigo in data 08 aprile 2022 e relativa all'E.I. numero 06/2022 Giudice dott. Marco Pesoli che ha valutato i beni per 51.408,00 e al netto degli abbattimenti è andato in asta a marzo del 2022 per € 37.000,00. La prossima asta è fissata per il 06/10/2023 con base d'asta € 29.600,00 con offerta minima di € 22.000,00.



Per avere il netto ricavo a favore dei creditori è necessario considerare che gli immobili siti nel Comune di Giacciano con Baruchella sono di difficile collocazione sul mercato, che la base d'asta è quasi prossima alla soglia di antieconomicità con conseguente estinzione della procedura ed inoltre le probabili spese della procedura a carico dei creditori sono stimabili prudenzialmente in € 7.000,00 giungendo quindi ad un valore di liquidazione stimabile in € 15.000,00.

Il signor Milani è, inoltre, proprietario di una autovettura la cui valutazione non è più disponibile, trattandosi di auto molto vecchia e, pertanto, non sono presenti ulteriori beni utilmente liquidabili in sede di liquidazione ovvero di esecuzione coattiva del credito. Infatti, un'eventuale liquidazione di tale bene arrecherebbe solo costi senza alcuna utilità per i creditori.

Viene prevista la disponibilità di un importo mensile sostenibile in relazione al reddito, importo che non sarebbe ottenibile in sede di liquidazione in considerazione sia della durata della stessa che delle ulteriori spese prededucibili quali il compenso del liquidatore.

In sede di liquidazione controllata, in considerazione della durata della stessa (3 anni), il ricavato sarebbe di complessivi € 3.600,00 per versamento mensile di € 100,00 **(stante la durata della liquidazione del patrimonio e soprattutto per il fatto che i ricorrenti dovrebbero liberare immediatamente l'immobile e sostenere un costo del canone di locazione di un immobile pari ad almeno € 500,00 mensili)** oltre ad € 15.000,00 quale risultato della vendita degli immobili di proprietà, **con un complessivo ricavato di € 18.600,00.**

IPOTESI LIQUIDATORIA



CLASSI DEL CREDITO	CREDITO ORIGINARIO	CREDITO ASSEGNATO	PERCENTUALE ASSEGNATA
Classe Prededuzione	5.366,00	5.366,00	100%
<i>OCC</i>	5.366,00	5.366,00	100%
Classe Ipotecario	49.022,55	10.672,32	21,78%
<i>Italian Credit Recycle srl</i>	49.022,55	10.672,32	21,78%
Classe privilegiati	8.463,63	2.561,68	30,27%
<i>Avv.to Enrico Scarazzati</i>	3.043,24	2.561,68	84,18%
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	5.320,70	0,00	0,00
Classe Chirografari	40.389,70	0,00	0,00
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	2.039,47	0,00	0,00
<i>Italian Credit Recycle srl</i>	38.350,23	0,00	0,00

Premesso che in ipotesi liquidatoria il totale incassato dalla procedura sarebbe pari ad € 18.600,00 (€ 15.000,00 per l'immobile ed € 3.600,00 per la parte dello stipendio) al creditore ipotecario (che sul totale dell'incassato avrebbe una percentuale del 80,65%) andrebbero solo € 10.672,32 (pari ad € 15.000,00 - € 4.327,68 quota del 80,65% del compenso del gestore in prededuzione) mentre la rimanente parte pari ad € 2.561,68 andrebbe all'Avv.to Enrico Scarazzati privilegio ex art. 2751 bic n. c.c. e null'altro andrebbe al resto dei creditori.

In termini di scadenze e modalità di pagamento si prevede quanto di seguito:



Il versamento mensile di € 500,00 per dodici mensilità per ogni anno per la durata di 5 anni (totale € 30.000,00) verrà effettuato su di un conto dedicato alla procedura così poi da consentire il riparto tra i creditori,

Il primo versamento, per consentire primariamente gli adempimenti conseguenti all'omologa del piano, verrà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo all'omologa stessa,

I successivi versamenti verranno effettuati mensilmente sempre entro il giorno 15 del mese,

Si prevedono riparti parziali in favore dei creditori con cadenza semestrale a partire dal primo versamento previsto nel piano, con la precisazione che i primi riparti saranno destinati al pagamento dei crediti in prededuzione dei creditori ipotecari, dei creditori privilegiati e infine al pagamento dei creditori chirografi secondo la percentuale di cui al presente piano, così rispettando le cause legittime di prelazione.

Si evidenzia altresì che il piano consente all'istante di superare una situazione che gli condiziona inevitabilmente la vita ormai da qualche anno e proprio la presente procedura di sovraindebitamento, per sua ratio, deve essere tale da consentire al soggetto di uscire dall'indebitamento senza però subire una lesione dei fondamentali principi riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale e soprattutto di tenere la casa.

Sul punto la giurisprudenza esprime in commento alla previgente Legge 3/2012 ha affermato che la finalità della legge è quello di permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione (cfr.



Tribunale di Verona, 20 luglio 2016 est. Platania, secondo il quale *“non va dimenticato che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente nessun sacrificio per essi) ricollegandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la loro casa di abitazione”*).

Inoltre come riferito nel Progetto di Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema *“Protezione dei consumatori e gestione corretta dell'indebitamento eccessivo per prevenire l'esclusione sociale”* del 23 aprile 2014, rilevante è il concetto di *“umanizzazione del credito”*, apparendo primario l'interesse dell'Unione a che la famiglia recuperi un tenore di vita dignitoso, dovendo *“essere in grado di far fronte agli obblighi finanziari ed agli obblighi informali assunti (es. bollette) senza ridurre le spese minime essenziali al mantenimento del proprio tenore di vita”*.

Attuabilità del Piano e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.

Il debitore, attraverso l'ausilio dell'Organismo di Composizione della crisi, ha predisposto un piano di ristrutturazione dei debiti tale per cui intende destinare al pagamento della massa dei propri debiti, per i prossimi 5 anni (60 mesi) a decorrere dall'omologa del Piano, una quota dei propri redditi derivanti dallo stipendio, sospesa ogni eventuale cessione del quinto dello stipendio, al netto di contributi previdenziali, tasse e imposte, altri oneri di legge, per un importo di 500,00 € mensili e, quindi, complessivamente di 30.000,00 € nei prossimi 60 mesi. Tale somma è calcolata in modo da essere sostenibile per gli istanti, ovvero da lasciare un reddito residuale che



permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri Istat, l'istante rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.

Nel giudizio di asseverabilità è stato temperata la tutela del ceto creditorio e del sovra indebitato.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, come predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente sostenibile e ragionevolmente attuabile.

Per i creditori, privi di garanzie, il Piano rappresenta una proposta sostenibile e ragionevolmente attuabile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati.

L'art. 67, co 3, CCII prevede espressamente per il consumatore la possibilità di inserire nel piano la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di cessione del quinto, permettendo così al ricorrente di disporre di maggiori risorse da destinare alla soddisfazione di tutti i creditori.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

RICORRE

All'On.le Tribunale di Rovigo affinché, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

- **dichiarare** con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti CCII, disponendo che la



proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti creditori presenti;

- **disporre**, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par conditio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- **sospendere** la procedura esecutiva immobiliare n°06/2022 pendente innanzi al Tribunale di Rovigo.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Documento di identità e codice fiscale;
2. Stato di famiglia;
3. Certificati catastali immobili;
4. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
5. Visura CRIF;
6. Visura Banca D'Italia e CAI;
7. Visura Agenzia Entrate;
8. Estratti di ruolo Agenzia Entrate riscossione;
9. Visura PRA;
10. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
11. Relazione dott. Michele Mazzolaio.

Ai sensi e agli effetti di cui all'art. 9, comma 1 della L. 23.13.1999, n° 488 ed art. 10 comma 3 DPR 30.05.2002 n° 115 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto difensore dichiara che il presente procedimento



risulta essere sottoposto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00.

Ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 133, comma III e 134 c.p.c, così come aggiunto dall'art. 2, comma III lett. a) e b) del D.L 35/2005, convertito con modifiche in L. 14.05.2005 n° 80, il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax: 0425/727691 e/o indirizzo PEC: "studioscarazzati@pec.giuffre.it".

Ficarolo li 16.08.2023

Avv. Enrico Scarazzati



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

Sezione Fallimentare

RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 67 E SEGUENTI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il sottoscritto Avv. Enrico Scarazzati, del Foro di Rovigo, codice fiscale: SCRNRC68S12L359A, con studio in Ficarolo (RO), Piazza G. Marconi n.61/2, Tel. 0425/708160, FAX 0425/727691, P.E.C. studioscarazzati@pec.giuffre.it, difensore e domiciliatario del Sig. **Milani Achille**, nato a Lendinara (RO), il 23/11/1969, codice fiscale MLNCLL69S23E522F, e residente a Giacciano con Baruchella (RO), Via F.lli Cervi, 99, per procura alle liti allegata agli atti del fascicolo telematico,

PREMESSO CHE

- 1) il Sig. Milani Achille non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in quanto persona fisica consumatore a norma dell'art. 2 lett. E) del CCII;
- 2) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente normativa della L. 3/2012 e non ha ottenuto l'esdebitazione nel medesimo termine dei precedenti cinque anni;
- 3) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;



4) si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte: circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite, come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII (c.d. sovraindebitamento);

5) alla luce di quanto sopra e ai sensi degli artt. 67 e seguenti del CCII, ricoprendo la qualifica di "consumatore", ha presentato, con l'assistenza dello scrivente difensore, ha presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti, che è stata oggetto di verifica ed opportuna relazione da parte del nominato OCC;

7) la composizione della massa debitoria, alla data odierna, è indicata nel presente ricorso, oltre che nella relazione dell'OCC, dando evidenza e rilevanza a ciascun creditore, dei relativi importi e causa di prelazione;

8) il presente ricorso prevede il versamento di un importo mensile sostenibile sulla base del reddito in favore dei creditori, importo che comporta un soddisfacimento dei creditori maggiormente vantaggioso rispetto a quello preventivabile con la c.d. alternativa liquidatoria;

9) ha depositato, presso l'O.C.C. Rodigino "I Diritti del Debitore" Segretariato Sociale, Comune Arquà Polesine (RO), istanza al fine di ottenere la nomina di un gestore, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa: procedura n°79/2022;



10) all'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della Crisi costituito, ha nominato quale gestore il dott. Michele Mazzolaio, che ha accettato l'incarico;

11) la scrivente difesa ha, quindi, chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione ai sensi dell'art 68 comma 2 CCII contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile;

12) il Gestore, dopo incontri e richieste ha, pertanto, provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore nell'interesse del ricorrente,

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a norma degli articoli 67 e s.s. del CCII, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione del dott. Michele Mazzolaio.



In particolare, al fine di offrire al Giudicante una visione chiara e completa delle vicende che hanno portato gli istanti all'attuale situazione di sovraindebitamento, si espone quanto segue:

SITUAZIONE REDDITUALE, STORIA DEL RICORRENTE E CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Situazione reddituale soggettiva del Nucleo Familiare:

Totale reddito mensile dedotto fabbisogno mensile (art.68 co.3)	€ 600,00
--	----------

Il reddito medio mensile **percepito nell'anno in corso** è pari a € 1.600,00 con un residuo reddito disponibile ai bisogni familiari pari ad € 600,00. Il fabbisogno familiare autocertificato è invece pari ad Euro 1.000,00.

Fonti di reddito del Sovra indebitato

Anno	CUD/740: Reddito netto	Reddito mensile	Altri redditi aggiuntivi	Totale mensile
2023	15.056,00	1.158,00	0,00	1.158,00
2022	16.138,00	1.241,00	0,00	1.241,00
2021	16.963,00	1.305,00	0,00	1.305,00

Si fa presente che dall'ultima busta paga disponibile (giugno 2023) il reddito mensile è pari a circa € 1.600,00.



Composizione nucleo familiare

Milani Achille	Lendinara	23/11/1969	Capo Famiglia
Spazian Monia	Badia Polesine	24/01/1970	Moglie

Spese occorrenti al nucleo familiare**"Fabbisogno Familiare Autocertificato"**

Tipo spesa	Importo
prodotti alimentari	200,00
abbigliamento e calzature	30,00
spese per abitazione ed utenze	480,00
telefonia	50,00
servizi sanitari e spese per la salute	65,00
trasporti	175,00
Totale:	1.000,00

"Fabbisogno familiare calcolato secondo l'art. 68 co. 3 e s.m.i."

Art. 68 co 3 secondo periodo recita: "A tal fine si ritiene idonea una



*quantificazione **non inferiore** all'ammontare dell'assegno sociale (AL 4/2019 euro 458) moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159."*

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia determinato secondo i parametri previsti dall'Art. 68 comma 3 CCI	
Assegno Sociale	Euro 503,27
Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	N. 1,57
Fabbisogno familiare su base mensile	Euro 790,14

Il fabbisogno familiare, calcolato secondo le previsioni del su citato art. 68 co 3, risulta **inferiore** al **fabbisogno autocertificato** dal consumatore che **appare** invece coerente con i consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento; in effetti come attestato tabelle ISTAT relative alla spesa mediana mensile e spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica il totale delle spese per l'anno 2021 è pari ad € 2.588,29 tenendo conto che dal 2021 ad oggi c'è stato un forte incremento del tasso di inflazione annuale pari a circa il 10% e che c'è stato un forte incremento dei prezzi (alimentari, utenze, carburanti ecc..) il totale autocertificato dai ricorrenti pare congruo, anzi, forse, inferiore al bisogno.

Per tale motivo la tabella di seguito descritta, ed adottata, fa riferimento



al bisogno autocertificato.

Determinazione Reddito disponibile al pagamento del debito	
Reddito medio mensile dell'anno in corso	1.600,00
Altri redditi aggiuntivi	0,00
Elenco spese mensili autocertificate dai ricorrenti	1.000,00
Reddito Disponibile	600,00

Patrimonio mobiliare e immobiliare**Beni mobili registrati**

Intestatario	Tipo di bene	Percentuale di proprietà	Descrizione sommaria	Targa	Anno di immatricolazione	Valore di stima o liquidità personale
Milani Achille	Automobile	100	fiat punto benzina	BG9 18Y D	2000	0,00

Valore beni mobili € 0,00

Per eseguire una sommaria valutazione di mercato del sovra descritto veicolo sono state considerate le quotazioni fruibili gratuitamente on-line su siti di settore (Quattroruote, Motorionline, Price Guru web);



Si precisa, tuttavia, che si tratta dell'unica autovettura a disposizione dei ricorrenti, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e svolgere le conseguenti attività di gestione quotidiana. Inoltre, considerata la data di immatricolazione, si ritiene che nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il ricavato della eventuale vendita sarebbe di scarso valore ed ininfluente ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria.

- Beni Immobili:

Intestatari o	Quota di proprietà	Provincia	Via	Foglio catastale	Valore Perizia
Milani Achille	1/1	Giacciano con Baruchell a (RO)	via F.lli Cervi n. 99	Fg. 2, mapp. 108, sub 2/3, cat. A/4 – C/6	37.000,00

Detti beni sono oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 6/2022 presso il Tribunale di Rovigo con prossima asta prevista per il 06.10.2023 con base d'asta € 29.600,00 e offerta minima € 22.200,00.

Valore beni immobili € 22.200,00

Valutazione del Patrimonio ai fini della comparazione



dell'alternativa liquidatoria in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione:

(Art. 67 co 4)

Valore beni mobili	€ 0,00
Valore beni immobili	€ 22.200,00
Totale	€ 22.200,00

Elenco Creditori dei ricorrente:

Denominazione	Pec	Indirizzo
Ag.Riscossione prov.le di Rovigo	VEN.procedura.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	
Avv. Donato Silvestre- Italian Credit Recycle srl	donato.silvestre@pec.studiosilvestre.it	Avv. Donato Silvestre Italian Credit Recycle srl
Avv. Enrico Scarazzati	studioscarazzati@pec.giuffre.it	
occ rodigino i diritti del debitore	occ.rodigino.idirittideldebitore@pec.it	occ rodigino i diritti del debitore



Elenco Debiti

L'Organismo ha richiesto la documentazione a: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Ufficio Tributi del comune di ultima residenza dell'istante, Archivio centrale informatizzato, Centrale di allarme interbancaria, INPS, e tutti gli istituti di credito (banche e finanziarie) coinvolti nella procedura.

Ha quindi richiesto, a tutti i creditori, l'invio della documentazione relativa al credito, di cui si riepilogano le risultanze ottenute:

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Debito
Milani Achille	Personale	occ rodigino i diritti del debitore Debito personale	O.C.C. competenze organismo	Prededucibili 100% Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	5.366,00
Milani Achille	Personale	Avv. Enrico Scarazzati Debito personale	Prestazioni professionali	Crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. c.c. (prestatori di lavoro subordinato, cooperative di lavoro, crediti professionisti, patto di riservato dominio....)	3.043,24



Milani Achille	Personale	Ag.Riscossione prov.le di Rovigo Debito personale	Tributi	Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	5.320,79
Milani Achille	Personale	Ag.Riscossione prov.le di Rovigo Debito personale	Tributi	Chirografi	2.039,47
Milani Achille	Personale	Avv. Donato Silvestre- Italian Credit Recycle srl Debito personale	Mutuo	Privilegio ipotecario	49.020,55
Milani Achille	Personale	Ag. Entrate Rovigo	Tributi	Privilegiati su beni mobili	99,69
				Totale	64.889,74

Merito Creditizio

Per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori si fa presente che il mutuo per l'acquisto dell'abitazione è stato erogato quando il ricorrente era in grado di far fronte, grazie al suo stipendio, al regolare pagamento delle rate del mutuo, pertanto il soggetto erogatore



aveva valutato correttamente il merito creditizio del ricorrente.

Quello del signor Milani è evidentemente un caso di sovraindebitamento legato alle vicende che ne hanno caratterizzato la vita. Nonostante le difficoltà economiche, l'istante ha sempre provveduto al versamento delle rate dei finanziamenti fino a quando è riuscito mentre era lavoratore dipendente e fino al licenziamento, ed anche successivamente ha sempre cercato di raggiungere accordi per dilazionare i pagamenti.

**Indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza
impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le
obbligazioni (Art. 68 co 2 lett. a)**

Il sovraindebitamento del signor Milani è derivato da cause “esclusivamente dovute a fattori esterni, imprevedibili e non ascrivibili allo stesso”. Ha sempre lavorato come dipendente contraendo un mutuo di € 37.000,00 per l'acquisto dell'abitazione adibita a prima casa nel 2009 per una rata mensile pari ad € 265,00; le rate sono sempre state pagate regolarmente poi nell'anno 2016 l'azienda per la quale lavorava da anni ha iniziato a non pagare più lo stipendio tanto che ha dovuto dare le dimissioni per giusta causa rimanendo purtroppo senza lavoro e senza stipendio. A causa di queste problematiche non è più stato in grado di pagare le rate del mutuo e ha contratto anche debiti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione per bolli non pagati; la banca con la quale aveva contratto il mutuo ha messo l'importo a sofferenza e anche se nel corso del 2019 ha trovato un nuovo posto di lavoro la banca non ha voluto accettare nessuna trattativa per rinegoziare il mutuo ed è iniziata la procedura esecutiva tanto che l'immobile attualmente è all'asta. Oltre alla situazione esposta è da considerare anche il fatto che la moglie con la quale convive oltre a non lavorare ha grossi problemi di salute con elevate spese mediche continue da sostenere. La prospettiva futura rispetto all'indebitamento



attuale appare definitivamente non sostenibile e per i motivi sopra esposti e per il suo senso di responsabilità ha deciso di affrontare la situazione per la definizione della sua posizione debitoria e per ristabilire il proprio equilibrio economico - finanziario.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (Art. 68 co 2 lett. b)

Le vicissitudini professionali e lavorative che hanno colpito il signor Milani hanno causato difficoltà economiche che lo hanno portato a chiedere l'apertura della presente procedura. All'inizio della contrazione del debito per il mutuo destinato all'acquisto della propria abitazione principale le entrate riuscivano ad essere sufficienti per i vari pagamenti che doveva effettuare il nucleo familiare compreso il regolare ammortamento del mutuo ipotecario. Successivamente, a causa delle dimissioni volontarie per mancato pagamento dello stipendio, è venuto a mancare il regolare sostentamento economico mensile che permetteva di far fronte a tutti gli adempimenti familiari. Il ricorrente si è messo da subito alla ricerca di una nuova occupazione, riuscendo a ricollocarsi sul mercato del lavoro con una nuova occupazione, ma purtroppo il mutuo era diventato insostenibile per rate arretrate e la banca erogatrice ha deciso di mettere a sofferenza la posizione partendo con la procedura esecutiva.

Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore (Art. 68 co 2 lett. c)

L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma e la stessa può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.



**Indicazione presunta dei costi della procedura (Art. 68 co 2
lett. d)**

I costi presunti della procedura:

- compenso OCC Rodigino € 5.366,00
- Spese della procedura previsti (pubblicazione sito web Tribunale, ecc) € 100,00;

**Atti di straordinaria amministrazione compiuti
negli ultimi cinque anni**

(Art. 67 co 2 lett. c)

Dalla documentazione fornita la situazione di sovra indebitamento non risulta determinata da atti compiuti dal debitore con colpa grave, malafede o frode.

Tabella classe di credito

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfo dei crediti, i crediti sono stati classati secondo la seguente tabella:

Categoria privilegio debito	Debito
Preceducibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	5.366,00
Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno) Agenzia Entrate Riscossione – Agenzia Entrate	5.420,48



Ipotecario Italian Credit Recyle		49.020,55
Privilegiati prestazioni professionali Avv.to E. Scarazzati		3.043,24
Chirografari Agenzia Entrate Riscossione		2.039,47
Totale:		64.889,74

Durata del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

Al riguardo, il nuovo codice della Crisi nulla dice sulla durata del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore; non si rinviene infatti limiti temporali, e si propone per i prossimi 5 (cinque) anni a decorrere dall'omologa del presente Piano

Sul punto, abbiamo innanzitutto escluso l'applicabilità della cosiddetta legge Pinto in quanto la ragionevole durata, da quest'ultima prevista, si riferisce al periodo che va dall'avvio della procedura sino al momento dell'omologa. Detta legge non riguarda quindi la durata del Piano che comprende anche la fase dell'esecuzione del Piano e quindi la sua durata, il cui controllo è affidato al Gestore della Crisi e non al Tribunale.(cit.)

Parimenti, abbiamo escluso l'applicabilità della giurisprudenza formatasi in materia di concordato preventivo. Infatti la procedura concorsuale è diversa nei presupposti, in quanto "applicata alle Imprese", e nelle finalità perché salvaguarda il *diritto del creditore*. Il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore si applica invece ad un *soggetto privato*, ed ha come finalità il diritto al *dignitoso tenore di vita delle persone* "spese correnti necessarie al



sostentamento suo e della sua famiglia").

Altra differenza sostanziale è la natura del reddito, che sostiene nel tempo la durata del piano o del concordato; nelle Imprese il reddito è **prodotto**, e quindi dipende dalle oscillazioni del fatturato; nel Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, il reddito è **percepito** e la sua sostenibilità - nel tempo - dipende **esclusivamente** dalla solidità del datore di lavoro.

Per tali presupposti abbiamo ritenuto che *“non vi sono ragioni che possano giustificare l’applicazione di termini predeterminati”*.(cit.)

Ciò premesso, riteniamo, invece, che gli unici vincoli a cui fare riferimento per determinare la durata di un Piano del Consumatore, sia esclusivamente il **"Reddito percepito"** dai debitori e per essi, detratte le *"spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia"*, il **"reddito disponibile al ripagamento delle rate di debito"**.

In sintesi ed a nostro avviso, la durata di un Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore in questo caso è essenzialmente funzione dei seguenti fattori:

- 1) Il Reddito, valutato nella quantità e nella qualità (intesa come affidabilità del datore di lavoro);
- 2) Il rapporto "rate di debito/reddito percepito" e la previsione di variazione dei due fattori nel tempo;
- 3) Le aspettative di vita dell'indebitato.

In relazione quindi al Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore che ci occupa abbiamo valutato che:



a) Il Reddito percepito non dovrebbe subire contrazioni quantitative, in quanto trattasi di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

E' stato mantenuto il reddito disponibile al "dignitoso tenore di vita" previsto dall'art. 9 co. 2. ex Legge 3 come recepita dall'art. 68 comma 3 del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza).

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

CLASSI DEL CREDITO	CREDITO ORIGINARIO	CREDITO ASSEGNATO	PERCENTUALE ASSEGNATA
Classe Prededuzione	5.366,00	5.366,00	100%
<i>OCC</i>	5.366,00	5.366,00	100%
Classe Ipotecario	49.020,55	15.000,00	30,60%
<i>Italian Credit Recycle srl</i>	49.020,55	15.000,00	30,60%
Classe privilegiati	8.466,72	8.466,72	100%
<i>Avv.to Enrico Scarazzati</i>	3.043,24	3.043,24	100%
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	5.320,79	5.320,79	100%
<i>Agenzia Entrate Rovigo</i>	99,69	99,69	100%
Classe Chirografari	36.060,02	1.166,28	3,24%
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	2.039,47	65,95	3,24%
<i>Italian Credit Recycle srl</i>	34.020,55	1.101,33	3,24%



Il residuo da dividere fra i creditori chirografari è pari ad € 1.167,28 il credito chirografario di Italian Credit Recycle srl incide per una percentuale del 94,35% mentre Agenzia Entrate-Riscossione per una percentuale del 5,65%

Verifica "Alternativa liquidatoria"

(Ai fini delle previsioni dell'Art. 67 co 4)

Art. 67, comma 4 recita: *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione"*

Mediante il sopra descritto piano è previsto il pagamento integrale delle prededuzioni, il pagamento del 100% dei creditori privilegiati, il pagamento del 30,60% del creditore ipotecario e il pagamento del 3,24% dei creditori chirografari, il tutto mediante la destinazione dell'importo complessivo di € 30.000,00 nel termine di 5 anni e ciò sulla scorta del reddito effettivamente disponibile.

Come sopra riferito, il signor Milani è proprietario di unità immobiliari site nel Comune di Giacciano con Baruchella (RO) al Foglio 2 mapp. 108 sub 2 e 3 e catasto terreni foglio 2 mapp. 73 come meglio descritta in perizia eseguita da Ing. Enrico Zambon su ordine e conto del Tribunale di Rovigo in data 08 aprile 2022 e relativa all'E.I. numero 06/2022 Giudice dott. Marco Pesoli che ha valutato i beni per 51.408,00 e al netto degli abbattimenti è andato in asta a marzo del 2022 per € 37.000,00. La prossima asta è fissata per il 06/10/2023 con base d'asta € 29.600,00 con offerta minima di € 22.000,00.



Per avere il netto ricavo a favore dei creditori è necessario considerare che gli immobili siti nel Comune di Giacciano con Baruchella sono di difficile collocazione sul mercato, che la base d'asta è quasi prossima alla soglia di antieconomicità con conseguente estinzione della procedura ed inoltre le probabili spese della procedura a carico dei creditori sono stimabili prudenzialmente in € 7.000,00 giungendo quindi ad un valore di liquidazione stimabile in € 15.000,00.

Il signor Milani è, inoltre, proprietario di una autovettura la cui valutazione non è più disponibile, trattandosi di auto molto vecchia e, pertanto, non sono presenti ulteriori beni utilmente liquidabili in sede di liquidazione ovvero di esecuzione coattiva del credito. Infatti, un'eventuale liquidazione di tale bene arrecherebbe solo costi senza alcuna utilità per i creditori.

Viene prevista la disponibilità di un importo mensile sostenibile in relazione al reddito, importo che non sarebbe ottenibile in sede di liquidazione in considerazione sia della durata della stessa che delle ulteriori spese preveducibili quali il compenso del liquidatore.

In sede di liquidazione controllata, in considerazione della durata della stessa (3 anni), il ricavato sarebbe di complessivi € 3.600,00 per versamento mensile di € 100,00 (**stante la durata della liquidazione del patrimonio e soprattutto per il fatto che i ricorrenti dovrebbero liberare immediatamente l'immobile e sostenere un costo del canone di locazione di un immobile pari ad almeno € 500,00 mensili**) oltre ad € 15.000,00 quale risultato della vendita degli immobili di proprietà, **con un complessivo ricavato di € 18.600,00.**

IPOTESI LIQUIDATORIA



CLASSI DEL CREDITO	CREDITO ORIGINARIO	CREDITO ASSEGNATO	PERCENTUALE ASSEGNATA
Classe Prededuzione	5.366,00	5.366,00	100%
<i>OCC</i>	5.366,00	5.366,00	100%
Classe Ipotecario	49.022,55	10.672,32	21,78%
<i>Italian Credit Recycle srl</i>	49.022,55	10.672,32	21,78%
Classe privilegiati	8.463,63	2.561,68	30,27%
<i>Avv.to Enrico Scarazzati</i>	3.043,24	2.561,68	84,18%
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	5.320,70	0,00	0,00
Classe Chirografari	40.389,70	0,00	0,00
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	2.039,47	0,00	0,00
<i>Italian Credit Recycle srl</i>	38.350,23	0,00	0,00

Premesso che in ipotesi liquidatoria il totale incassato dalla procedura sarebbe pari ad € 18.600,00 (€ 15.000,00 per l'immobile ed € 3.600,00 per la parte dello stipendio) al creditore ipotecario (che sul totale dell'incassato avrebbe una percentuale del 80,65%) andrebbero solo € 10.672,32 (pari ad € 15.000,00 - € 4.327,68 quota del 80,65% del compenso del gestore in prededuzione) mentre la rimanente parte pari ad € 2.561,68 andrebbe all'Avv.to Enrico Scarazzati privilegio ex art. 2751 bic n. c.c. e null'altro andrebbe al resto dei creditori.

In termini di scadenze e modalità di pagamento si prevede quanto di seguito:



Il versamento mensile di € 500,00 per dodici mensilità per ogni anno per la durata di 5 anni (totale € 30.000,00) verrà effettuato su di un conto dedicato alla procedura così poi da consentire il riparto tra i creditori,

Il primo versamento, per consentire primariamente gli adempimenti conseguenti all'omologa del piano, verrà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo all'omologa stessa,

I successivi versamenti verranno effettuati mensilmente sempre entro il giorno 15 del mese,

Si prevedono riparti parziali in favore dei creditori con cadenza semestrale a partire dal primo versamento previsto nel piano, con la precisazione che i primi riparti saranno destinati al pagamento dei crediti in prededuzione dei creditori ipotecari, dei creditori privilegiati e infine al pagamento dei creditori chirografi secondo la percentuale di cui al presente piano, così rispettando le cause legittime di prelazione.

Si evidenzia altresì che il piano consente all'istante di superare una situazione che gli condiziona inevitabilmente la vita ormai da qualche anno e proprio la presente procedura di sovraindebitamento, per sua ratio, deve essere tale da consentire al soggetto di uscire dall'indebitamento senza però subire una lesione dei fondamentali principi riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale e soprattutto di tenere la casa.

Sul punto la giurisprudenza espressasi in commento alla previgente Legge 3/2012 ha affermato che la finalità della legge è quello di permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione (cfr.



Tribunale di Verona, 20 luglio 2016 est. Platania, secondo il quale *“non va dimenticato che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente nessun sacrificio per essi) ricollegandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la loro casa di abitazione”*).

Inoltre come riferito nel Progetto di Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema *“Protezione dei consumatori e gestione corretta dell'indebitamento eccessivo per prevenire l'esclusione sociale”* del 23 aprile 2014, rilevante è il concetto di *“umanizzazione del credito”*, apparendo primario l'interesse dell'Unione a che la famiglia recuperi un tenore di vita dignitoso, dovendo *“essere in grado di far fronte agli obblighi finanziari ed agli obblighi informali assunti (es. bollette) senza ridurre le spese minime essenziali al mantenimento del proprio tenore di vita”*.

Attuabilità del Piano e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.

Il debitore, attraverso l'ausilio dell'Organismo di Composizione della crisi, ha predisposto un piano di ristrutturazione dei debiti tale per cui intende destinare al pagamento della massa dei propri debiti, per i prossimi 5 anni (60 mesi) a decorrere dall'omologa del Piano, una quota dei propri redditi derivanti dallo stipendio, sospesa ogni eventuale cessione del quinto dello stipendio, al netto di contributi previdenziali, tasse e imposte, altri oneri di legge, per un importo di 500,00 € mensili e, quindi, complessivamente di 30.000,00 € nei prossimi 60 mesi. Tale somma è calcolata in modo da essere sostenibile per gli istanti, ovvero da lasciare un reddito residuale che



permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri Istat, l'istante rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.

Nel giudizio di asseverabilità è stata temperata la tutela del ceto creditorio e del sovra indebitato.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, come predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente sostenibile e ragionevolmente attuabile.

Per i creditori, privi di garanzie, il Piano rappresenta una proposta sostenibile e ragionevolmente attuabile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati.

L'art. 67, co 3, CCII prevede espressamente per il consumatore la possibilità di inserire nel piano la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di cessione del quinto, permettendo così al ricorrente di disporre di maggiori risorse da destinare alla soddisfazione di tutti i creditori.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

RICORRE

All'On.le Tribunale di Rovigo affinché, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

- **dichiarare** con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti CCII, disponendo che la



proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti creditori presenti;

- **disporre**, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par conditio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- **sospendere** la procedura esecutiva immobiliare n°06/2022 pendente innanzi al Tribunale di Rovigo.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Documento di identità e codice fiscale;
2. Stato di famiglia;
3. Certificati catastali immobili;
4. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
5. Visura CRIF;
6. Visura Banca D'Italia e CAI;
7. Visura Agenzia Entrate;
8. Estratti di ruolo Agenzia Entrate riscossione;
9. Visura PRA;
10. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
11. Relazione dott. Michele Mazzolaio.

Ai sensi e agli effetti di cui all'art. 9, comma 1 della L. 23.12.1999, n° 488 ed art. 10 comma 3 DPR 30.05.2002 n° 115 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto difensore dichiara che il presente procedimento



risulta essere sottoposto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00.

Ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 133, comma III e 134 c.p.c, così come aggiunto dall'art. 2, comma III lett. a) e b) del D.L 35/2005, convertito con modifiche in L. 14.05.2005 n° 80, il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax: 0425/727691 e/o indirizzo PEC: "studioscarazzati@pec.giuffre.it".

Ficarolo li 16.08.2023

Avv. Enrico Scarazzati





Il Tribunale di Rovigo

Il Giudice, dott.ssa Benedetta Barbera,

a scioglimento della riserva che precede,

ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che **ACHILLE MILANI** (c.f. MLNCLL69S23E522F) residente a Giacciano con Baruchella (RO), Via F.lli Cervi, 99, difeso e rappresentato dall'Avv. Scarazzati, ha depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

richiamato quanto già affermato nel decreto di apertura della procedura del 22.09.2023;

rilevato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss CCII della durata complessiva di circa 5 anni che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 63.479,81, garantisce la messa a disposizione dei creditori di un importo complessivamente pari ad € 30.000 derivante dalla corresponsione di nn. 60 rate mensili di € 500,00, il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante (detratto quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare composto dallo stesso ricorrente e dalla moglie);



rilevato che il ricorrente è proprietario di unità immobiliari site nel Comune di Giacciano con Baruchella (RO) al foglio 3 mapp 108 sub 2 e 3 e catasto terreni foglio 2 mapp. 73, come meglio descritta in perizia eseguita dall' Ing. Enrico Zambon, su ordine e conto del Tribunale di Rovigo in data 08.04.2022 e relativa all'E.I. numero 6/2022, Giudice dott. Marco Pesoli, che ha valutato i beni per € 51.408,00;

rilevato che al netto degli abbattimenti, relativamente a detto immobile l'ultima asta fissata per il 06.10.2023 prevedeva come base € 29.6000,00 con offerta minima di € 22.000,00, poi sospesa con il decreto di apertura del 22.09.2023;

precisato che il piano prevede, dopo la modifica intervenuta in data 12.01.2024:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili: OCC per il credito di € 2.500,00;
- il soddisfacimento parziale pari al 35,08% per i creditori ipotecari: Italian Credit Recycle avente un credito di € 49.020,55
- il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati:
 - Avv.to Enrico Scarazzati per il credito di € 3.043,24;
 - Agenzia Entrate Riscossione per il credito di € 5.320,79;
 - Agenzia Entrate Rovigo per il credito di € 99,69;
- il soddisfacimento nella misura del 3,46% dei creditori chirografari, segnatamente: Agenzia Entrate Riscossione per il credito di € 2.039,47 e Italian Credit Recycle srl per il credito residuo di € 31.828,34;

rilevato che si è provveduto alla pubblicazione del decreto, della proposta e del piano sul sito *web* del Tribunale;

rilevato che l'OCC ha dichiarato di aver provveduto alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto a tutti i creditori;



rilevato che l'OCC ha riferito allo scrivente giudice quanto segue: *“che la S.V. Ill.ma in data 12.03.2024 ha disposto che la nuova proposta e il piano fossero inviati a tutti i creditori; nei termini previsti sono pervenute delle osservazioni da parte dei creditori e nello specifico:*

- Agenzia Entrate-riscossione ha comunicato di aver un ulteriore credito in privilegio per € 707,21 ed € 75,07 in chirografo;

- Italian Credit Recycle srl ha sollevato obiezioni sulla legittimità del piano e nello specifico le spese indicate dal ricorrente per il mantenimento della propria famiglia, la convenienza dell'alternativa liquidatoria e la durata della procedura;

che, dopo aver sentito il ricorrente,

- la richiesta di Agenzia Entrate-riscossione è corretta;

- sulle osservazioni pervenute da Italian Credit Recycle srl il sottoscritto ritiene che il fabbisogno mensile indicato dal ricorrente pari ad € 1.000,00 per il mantenimento della propria famiglia sia coerente con i consumi medi delle famiglie del territorio di riferimento (come fra l'altro indicato dall'ISTAT) e che l'importo calcolato in base all'art. 68 c. 3 CCII non sia coerente con le reali spese oggi da sostenere per una vita dignitosa, per quanto riguarda la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria il sottoscritto, facendo seguito a quanto indicato nella propria relazione, ribadisce che, vista l'ubicazione dell'immobile, l'offerta minima prevista nell'ultima asta pari ad € 22.200,00 e vista la vicina soglia della antieconomicità, la cifra offerta al creditore ipotecario nell'ultima proposta aggiornata pari ad € 17.626,48 sia migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria che sarebbe pari ad € 12.983,75;

- le percentuali offerte ai creditori nella nuova proposta del ricorrente non si discostano in maniera significativa rispetto alla precedente (come da allegato);”

rilevato che il creditore Italian Credit Recycle S.r.l. si è opposto all'omologazione del piano per le seguenti ragioni: (i) la presente procedura avrebbe aggravato ulteriormente la posizione debitoria del Milani, comportando una diminuzione del patrimonio dello stesso debitore, posto a garanzia delle obbligazioni assunte, ed un evidente danno in capo ai



creditori, atteso che il piano proposto prevede il pagamento di ulteriori € 2.500,00 in prededuzione in favore dell'OCC ed € 3.043,24, privilegiati ex art. 2751 *bis* n. c.c., in favore dell'Avv. Enrico Scarazzati, legale del debitore, crediti che in caso di omologa dell'accordo di ristrutturazione *de quo* troverebbero completa soddisfazione, a differenza del credito degli altri creditori; (ii) il reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, determinato secondo i parametri previsti dall'art. 68 comma 3 CCI sarebbe – come dichiarato anche dall'OCC- di importo pari ad € 790,14, contro la somma autocertificata dal Milani, pari ad € 1.000,00, in particolare le spese sostenute per l'abitazione e le utenze, pari ad € 480,00 ed € 175,00 di trasporti appaiono spropositate, al pari delle spese sostenute per la telefonia, quantificate in € 50,00 mensili; (ii) viene erroneamente ed infondatamente affermato che l'immobile ed il terreno oggetto della procedura esecutiva n.6/2022 pendente innanzi al Tribunale di Rovigo, con un valore di perizia reso dal dott. Marco Pesoli pari ad € 51.408,00 (la cui ultima asta sospesa ne disponeva la vendita per € 29.600,00 di base d'asta ed € 22.000,00 di offerta minima) sarebbe di difficile collocazione sul mercato ed il valore di liquidazione al netto delle spese della procedura sarebbe di 7.000,00, poiché tali affermazioni risultano prive di fondamento e contrarie ai valori OMI; (iii) Italian Credit Recycle S.r.l. ha anticipato le spese sostenute nel corso della procedura esecutiva immobiliare, sicchè non appare corretto considerare il ricavato della procedura liquidatoria nella minor somma di € 15.000,00, ma nella somma realizzabile di € 29.600,00 posto come base d'asta (o quanto meno nell'offerta minima presentabile di € 22.000,00) di gran lunga superiore all'importo di € 18.193,48 offerto nel piano dal Milani, in evidente violazione di quanto disposto dal citato art. 67, comma 4, CCII; (iv) la procedura esecutiva, peraltro, già in fase avanzata, sull'immobile ed il terreno gravato da ipoteca in favore di Italian Credit Recycle, sarebbe sicuramente più conveniente sia in termini di *quantum* di soddisfazione per i creditori, sia sotto il profilo temporale;

sentite le parti all'udienza del 24.10.2024;

OSSERVA

Il piano proposto da MILANI ACHILLE non soddisfa i presupposti di ammissibilità previsti



dagli artt. 67, commi 1 e 4, e 69, comma 1, CCII, mancando la prova della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si premette che l'assenza, nella procedura quale quella di specie di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di un meccanismo di voto dei creditori impone una particolare cautela nella valutazione del piano e della proposta, al fine di garantire un equilibrio tra tutela del creditore e del sistema creditizio e tutela del debitore.

Nel caso di specie tale vaglio deve essere ancora più rigoroso attese le contestazioni all'omologazione del piano presentate dal creditore Italian Credit Recycle S.r.l., ove questi contestava l'indicazione del fabbisogno familiare e durata del piano e la mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi degli artt. 67, 70, comma 1 e comma 7, CCI il giudicante è tenuto a compiere una valutazione di ammissibilità sia nella fase di apertura (art. 70, comma 1) che nella fase di omologa, ove è chiamato anche a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano (artt. 70 comma 7 CCI).

Le valutazioni compiute dal Giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili, all'esito dell'instaurato contraddittorio, in sede di omologa (Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Al momento dell'apertura del piano, il giudice effettua un sindacato sulla ritualità del procedimento, limitato alla verifica dei requisiti di accesso alla procedura, della completezza della documentazione depositata, della corretta formazione delle classi e della falcidiabilità dei crediti (anche ex art. 67, comma 4, CCI), nonché della legittimità della proposta (ad es. in ordine al rispetto dell'art. 6 CCI sui costi prededucibili).

Il sindacato sulla ammissibilità giuridica e sulla fattibilità in fase di omologa è poi destinato a investire aspetti anche di merito quali la qualifica del soggetto come "consumatore", la colpa grave ex art. 69 CCI, la completezza dell'attestazione sull'alternativa liquidatoria ed il



giudizio di convenienza della proposta rispetto a quest'ultima, nonché la fattibilità del piano.

Posto ciò, occorre osservare che il piano proposto dal ricorrente non soddisfa il presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 67, comma 4, CCII, emergendo la mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Occorre evidenziare che l'importo offerto al creditore ipotecario con il piano (€ 17.192,21 in classe ipotecaria ed € 1.101,27 in classe chirografi) non soddisfa integralmente il credito della Italian Credit Recycle srl e ciò comporta, anche in ragione delle osservazioni presentate dal creditore, che debba essere valutato il rispetto dell'art. 67, comma 4, CCII, secondo il quale (nella versione precedente al terzo correttivo) *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*.

Nel caso di specie il bene su cui insiste la causa di prelazione è oggetto di una procedura di esecuzione, onde può tenersi conto della stima del bene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede, ed il "valore di mercato" va opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta nel tentativo di vendita che si sarebbe dovuto svolgersi in data 06.10.2023, ossia euro 29.600,00 (ed euro 22.000,00 di offerta minima).

Con riguardo al "valore di mercato" da attribuire all'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, condivisibile giurisprudenza di merito (formatasi già in seno alla L. 3/2012) ha, infatti, ammesso la possibilità di omologare *"il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta"* (Tribunale Napoli, 03 Marzo



2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020). D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: " *Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato*" (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

Deve quindi ritenersi che il "valore di mercato" quale individuato in base all'andamento della procedura esecutiva sospesa sia pari alla somma di euro 29.600,00 posto come base d'asta (o quanto meno nell'offerta minima presentabile di euro 22.000,00), valore che rappresenta ineludibilmente la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione sul bene esecutato ex art. 75, comma 2, CCI.

Nel piano di ristrutturazione è, tuttavia, proposta la soddisfazione del creditore ipotecario per € 17.192,21 in classe ipotecaria ed € 1.101,27 in classe chirografi : importo inferiore alla soglia minima di ammissibilità rilevante ex art. 67, comma 4, CCI, sicché l'attribuzione al creditore ipotecario di un importo, nella specie, inferiore al valore di mercato così come sopra individuato, induce a ritenere non rispettato il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 67, comma 4, CCI.

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Milani non è, dunque, rispettoso della soddisfazione prevista per legge per il creditore ipotecario; tenuto conto inoltre che, a fronte di una durata del presente piano prospettata in 5 anni, invero, l'alternativa liquidatoria determinerebbe una soddisfazione certamente più celere rispetto alla procedura in questione.

Conclusivamente, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, insussistenti i presupposti



di legge, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Milani non può essere omologato.

p q m

- rigetta la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Milani Achille;
- dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 22.09.2023;
- dichiara compensate le spese di lite nei riguardi dell'opponente.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Rovigo nella apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Rovigo, 11/12/2024

Il Giudice delegato

Benedetta Barbera

